



# le modifiche al bilancio nel progetto di riforma del diritto societario

di **Raffaele Marcello**

*Dottore di ricerca nella Seconda Università di Napoli*

La riforma ancora *in fieri* della *nuova governance* (1) avrà, come già largamente dibattuto in dottrina, un notevole impatto sulla materia del bilancio modificandone in modo sensibile la redazione (2).

Le proposte finora avanzate dalla Commissione Vietti, se recepite, si rifletteranno anche sui rendiconti

---

(1) Al momento di andare in stampa, si fa riferimento al testo coordinato *provvisorio* messo a punto dalla Commissione Vietti (riportato in "il fisco" n. 37/2002, fascicolo n. 2, pag. 5290).

(2) Per una disamina più generale del problema si vedano i recenti interventi di: M.T. Bianchi, *Fisco e bilancio d'esercizio. Nella nota integrativa una possibile soluzione alle interferenze tributarie*, in "il fisco" n. 32/2002, fascicolo n. 1, pag. 5104; J. Bloch e L. Sorgato, *Il "disinquinamento" del bilancio nella delega per la riforma fiscale*, in "Corriere Tributario", n. 13/2002, pag. 1139; T. Di Tanno, *"Doppio binario" per il bilancio e reddito d'impresa*, in "Le Società", n. 3/2002, pag. 278. Sul tema, mi sia consentito, altresì, il rinvio al mio, R. Marcello, *La disciplina del bilancio alla luce delle novità introdotte dall'art. 6 della riforma "Mirone"*, in "il fisco" n. 25/2002, fascicolo n. 1, pag. 4003.

annuali e sulla nota integrativa, mutandone in alcuni casi anche struttura e contenuti (3).

## Stato patrimoniale

In relazione allo *stato patrimoniale*, ex art. 2424 del codice civile, con particolare riferimento all'attivo circolante, nella voce II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo, accanto alle già esistenti categorie:

- 1) verso clienti;
- 2) verso imprese controllate;
- 3) verso imprese collegate;
- 4) verso controllanti;
- 5) verso altri,

---

(3) Il primo puntuale commento, nonché tempestivo, arriva da A. Busani, *La riforma "smuove" i bilanci*, in "Il Sole-24 Ore", n. 222, 15 agosto 2002, pag. 12. Cfr. sul tema i recenti esaustivi interventi di F. Dezzani, P. Pisoni e L. Puddu, *Bilancio d'esercizio - Le modifiche previste nello schema di decreto di riforma societaria*, in "il fisco" n. 41/2002, fascicolo n. 1, pag. 15286 e degli stessi Autori, *Bilancio in forma abbreviata - Le modifiche previste nello schema di decreto di riforma societaria*, in "il fisco" n. 44/2002, fascicolo n. 1, pag. 16387.

si profila l'aggiunta delle seguenti voci:

- 4-bis) crediti tributari;
- 4-ter) imposte anticipate.

Nel passivo patrimoniale nella voce B - Fondi per rischi ed oneri, accanto alle poste:

- 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
- 2) per imposte;
- 3) altri,

si prevede la modifica della voce 2) mediante un incremento terminologico, ridenominandola:

- 2) per imposte, anche differite.

Nella voce D - Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo, dopo le voci:

- 1) obbligazioni;
- 2) obbligazioni convertibili,

è previsto l'inserimento della voce:

- 3) debiti verso soci per finanziamenti,

con il conseguente slittamento di un numero di tutte le altre voci.

Una disposizione *ad hoc*, inoltre, stabilisce che le attività oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine devono essere iscritte nello stato patrimoniale del *venditore* (4).

### Conto economico

Con riferimento al *conto economico*, ex art. 2425 del codice civile, nella voce C - Proventi e oneri finanziari, dopo la posta:

17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti,

viene aggiunta la voce:

- 17-bis) utili e perdite su cambi.

Inoltre la posta denominata:

- 22) imposte sul reddito dell'esercizio,

sarà modificata in:

22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate.

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni *in valuta* dovranno essere determinati al cambio corrente alla data di rispettiva competenza. Ancora, i proventi e gli oneri relativi ad operazioni *di compravendita* con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo

a pronti, dovranno essere iscritti per le quote di competenza dell'esercizio (5).

### Criteri di valutazione

Per ciò che riguarda i *criteri di valutazione*, di cui all'art. 2426 del codice civile, i cambiamenti che saranno introdotti attraverso l'aggiunta di un probabile punto 8-bis, interessano le attività e le passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, che devono essere iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio ed i relativi risultati economici (utili o perdite su cambi) imputati al conto economico; l'eventuale *utile netto* deve essere accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo.

### Patrimoni destinati ad uno specifico affare

Anche la prevista possibilità di costituire "*uno o più patrimoni, ciascuno dei quali destinati in via esclusiva ad uno specifico affare*", riceverà un'adeguata rappresentazione nei *nuovi bilanci* (6).

Viene a tal fine disposto che i beni e i rapporti compresi nei *patrimoni destinati*, dovranno essere indicati nello stato patrimoniale e che per ciascun di essi dovrà essere predisposto un separato rendiconto da allegare al bilancio, illustrando nella nota integrativa specificamente:

- il valore e la tipologia dei beni e dei rapporti giuridici compresi in ciascun patrimonio destinato, ivi inclusi quelli apportati da terzi;
- i criteri adottati per la separazione degli elementi comuni di costo e di ricavo;
- il corrispondente regime della responsabilità.

Qualora infine la delibera costitutiva del patrimonio destinato preveda una responsabilità illimitata (della società) per le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare, l'impegno che ne consegue dovrà risultare in calce allo stato patrimoniale, interessando quindi i conti d'ordine, e formare oggetto di valutazione secondo criteri da illustrare nella nota integrativa.

### Nota integrativa

È pacifico che le novità in arrivo interesseranno anche la predisposizione della *nota integrativa* di cui all'art. 2427 del codice civile.

Essa, infatti, dovrà indicare la misura delle riduzioni di valore applicabile alle immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata, facendo a tal fine esplicito riferimento alle modificazioni giustificate sulla base del loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto determinabile, al loro valore di mercato.

Rilevanti nel nuovo contesto, anche le differenze tra

(5) L'inserimento viene previsto all'art. 2425-bis del codice civile (*Iscrizione dei ricavi, proventi, costi ed oneri*).

(6) Il riferimento è rinvenibile nella nuova Sezione XI del Libro V del codice civile (*Dei patrimoni destinati ad uno specifico affare*).

(4) Ne consegue la modifica dell'art. 2424-bis del codice civile (*Disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale*).

gli ammortamenti operati e la suddetta misura, per la quali è prevista una specifica segnalazione, evidenziandone l'influenza sui risultati economici dell'esercizio e sugli indicatori di redditività di cui sia stata data comunicazione.

In più, la nota integrativa dovrà riportare:

- la specifica ripartizione secondo le aree geografiche dell'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie;

- distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti relativi a operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine;

- le voci di patrimonio netto, analiticamente indicate con specificazione in appositi prospetti della loro origine, della disponibilità e della distribuibilità, nonché della loro utilizzazione;

- il numero e le caratteristiche degli strumenti finanziari emessi, con l'indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che gli stessi conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative:

Infine, dovrà essere allegato un prospetto contenente:

- la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto economico oppure a patrimonio netto, le voci escluse dal computo e le relative motivazioni;

- l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinente a perdite d'esercizio o riportabili da esercizi precedenti e le motivazioni dell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione.

## Conclusioni

Il provvedimento, approvato dal Consiglio dei Ministri nelle sedute del 29 e 30 settembre, è ancora all'esame delle Commissioni Parlamentari nonché della commissione per la riforma del diritto societario, da poco istituita e presieduta dal prof. Franco Gallo.

È da ritenere che il testo definitivo verrà emanato nei primi mesi dell'anno prossimo e quindi l'entrata in vigore slitterà alla data che stabilirà il Parlamento.

Riproponendomi di approfondire in seguito gli aspetti salienti della normativa in arrivo, per quello che qui interessa, mi pare che una osservazione priva di pregiudizi porti ad affermare che ci si avvia verso l'auspicata soluzione di una serie di storici problemi che influenzano l'informazione societaria, dal momento che a distanza di non molti anni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 127/1991, ai più era apparso evidente che gli schemi e i criteri di formazione del bilancio d'esercizio necessitavano di uno *svecchiamento* indispensabile a renderli più possibile aderenti alla realtà delle cose che, nel frattempo, è profondamente mutata.